



Ferrara, 3.11.2011

AREA COMPARTO
Accordo Decentrato Interaziendale
per l'applicazione degli Istituti Contrattuali:
“Progressione Economica” e
“Produttività Collettiva e Individuale” - ANNO 2011

Richiamato l'Accordo Sindacale Interaziendale del 18.12.2009 “Equiparazione applicazione Istituti Contrattuali” - Anno 2010;

Preso atto dei provvedimenti amministrativi delle rispettive Aziende, di individuazione dei Fondi provvisori di finanziamento per il 2011:

- *Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 9 - C.C.N.L. 10/4/2008)*
- *Fondo per il finanziamento delle Fasce Retributive, delle Posizioni Organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 10 - C.C.N.L. 10/4/2008)*

Vista la Legge n. 122/2010 nonché il documento Stato-Regioni del 10.2.2011 relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della suddetta normativa, che prevede nell'ambito del blocco triennale (2011-2013) dei trattamenti economici gli emolumenti correlati alle progressioni economiche orizzontali:

SI CONCORDA:

1) di confermare i criteri, i termini e i valori economici previsti dall'Accordo Interaziendale del 9.12.2009 citato in premessa, sia per quanto riguarda la Progressione Economica Orizzontale, sia per la Produttività Collettiva, che di seguito vengono riassunti:

CRITERI:

- ✚ L'obiettivo di allineamento degli istituti avviene nel rispetto dei finanziamenti previsti da ciascuna Azienda nei fondi aziendali richiamati in premessa, negli importi determinati dalla contrattazione nazionale e regionale.
- ✚ Il rispetto del limite di finanziamento di cui sopra potrà comportare che la realizzazione dell'obiettivo di equiparazione, nei termini concordati tra le parti, avvenga attraverso la compensazione o lo storno di valori economici dei differenti fondi di uno stesso periodo di riferimento.

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE:

Per entrambe le Aziende la scala temporale di progressione economica orizzontale relativa al personale dipendente a tempo indeterminato è quella riportata nella seguente tabella:

Fasce	Anni di permanenza in servizio
1	5 anni
2	10 anni
3	16 anni
4	20 anni
5	25 anni
6	30 anni

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA:

Sono stabilite, a titolo di acconto, le seguenti quote individuali lorde mensili di produttività collettiva.

Categoria	Quota individuale lorda mensile (acconto)
A - B	Euro 141
Bs - C	Euro 165
D - Ds	Euro 200

Il saldo annuale delle quote in acconto sopra indicate viene corrisposto nel mese di aprile dell'anno successivo, subordinatamente alla valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi, nella quota riportata di seguito per le rispettive categorie.

Categoria	Quota individuale a saldo
A - B	Euro 132
Bs - C	Euro 156
D - Ds	Euro 168

Il saldo annuale della Produttività Collettiva deve tenere conto delle effettive disponibilità residuali dei Fondi che le parti valutano congruentemente all'interno delle rispettive Aziende, con specifico riguardo alle modalità di utilizzo del Fondo "Disagio" e con riferimento alla possibile rideterminazione dei Fondi in relazione alla riduzione/aumento delle dotazioni organiche secondo i criteri indicati nel documento Stato-Regioni del 10.2.2011.

2) di dare atto che per il triennio 2011 – 2013, salvo diversa impostazione nazionale o regionale, non sono corrisposti al personale dipendente a tempo indeterminato le variazioni dei trattamenti economici derivanti dalla progressione economica orizzontale che si confermano negli importi e numero di fasce in godimento al 31.12.2010;

3) di dare atto che nell'anno 2011 il finanziamento dell'Istituto economico della Produttività Collettiva e Individuale potrà essere alimentato dalle somme non spese nell'anno 2010 e/o da compensazioni di residui attivi realizzati nell'anno corrente;

4) di dare atto che per quanto riguarda aspetti specifici inerenti le modalità di accesso ai finanziamenti all'interno dei rispettivi Fondi della Produttività, restano confermati gli istituti previsti dai precedenti distinti accordi aziendali, con particolare riguardo al "disagio derivante dal trasferimento del dipendente dalla originaria sede di lavoro".

Siglato il: 11/10/2011

Sottoscritto il: 3/11/2011

AREA DEL COMPARTO

PRE INTESA INTERAZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI:

PROGRESSIONE ECONOMICA E PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER IL COLLEGIO SINDACALE

La preintesa in oggetto proroga in toto i contenuti dell'Accordo sottoscritto e validato per il 2010, confermando l'obiettivo di allineare i rispettivi precedenti Accordi Aziendali che avevano disciplinato distintamente per le due Aziende gli istituti contrattuali della Progressione Economica Orizzontale e della Produttività Collettiva ed individuale.

In particolare l'Accordo stesso riafferma l'erogazione di quote individuali di produttività prefissate in una griglia che viene applicata a tutto il personale di entrambe le Aziende, in linea con un'integrazione delle attività (basata su Dipartimenti e Programmi interaziendali) che è sempre maggiore a livello provinciale e determina molteplici situazioni in cui il personale delle due Aziende sanitarie è chiamato a svolgere la propria attività in maniera finalizzata al raggiungimento degli stessi obiettivi.

La corresponsione delle quote individuali avviene comunque nel contesto di un sistema premiante che prevede l'erogazione di quote in acconto e la conseguente corresponsione del saldo solamente previa valutazione del raggiungimento dei risultati connessi agli obiettivi prestabiliti ed assegnati a ciascun dipendente.

Ferrara 3/11/2011

L'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

AREA DEL COMPARTO

PRE INTESA INTERAZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI:

PROGRESSIONE ECONOMICA E PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER IL COLLEGIO SINDACALE

L'allineamento economico previsto dall'Accordo interaziendale in oggetto rispetto ai precedenti contratti decentrati aziendali delle singole Aziende Sanitarie Provinciali relativamente agli istituti contrattuali della **Progressione Economica Orizzontale** e della **Produttività Collettiva** per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato delle due Aziende è stato costruito in maniera tale da rispettare i finanziamenti previsti da ciascuna di essa in via provvisoria nei seguenti fondi aziendali:

- Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 C.C.N.L. 31/07/2009)
- Fondo per il finanziamento delle Fasce Retributive, delle Posizioni Organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 9 C.C.N.L. 31/07/2009);

all'interno dei quali la spesa ipotizzabile per l'applicazione dell'Accordo trova intera copertura.

Nelle more della contrattazione collettiva nazionale per il periodo di riferimento, le parti hanno concordato, in via prudenziale, che il rispetto del limite di finanziamento di cui sopra potrà comportare che la realizzazione dell'obiettivo di equiparazione economica, nei termini concordati, avvenga attraverso la compensazione o lo storno di valori economici tra i diversi Fondi contrattuali di cui agli articoli 7,8,9 C.C.N.L. 31/07/2009, tenuto conto che, come previsto dal Decreto legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in materia di contenimento della spesa, la progressione economica orizzontale (fasce retributive) è bloccata dall'1.01.2011.

Ferrara 3/11/2011

L'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Salva Chiudi Visualizzazione per la stampa

Tecnologia:

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa**Numero protocollo: 00006-2011****Ente collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA****Regione: Emilia-romagna**

In data 03/11/2011 alle ore 11.00 si è riunito, previa convocazione a mezzo comunicazione mail del 2011-11-05, presso la sede del l'Azienda USL Ferrara, via Cassoli n.30, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 8 e 9 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL del 2009

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo d'istituto e del relativo piano di reparto (si);
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. del 03/11/2011 (si);
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. del 03/11/2011 (si);

esprime

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 48, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazioni:

Il Collegio Sindacale si esprime in ordine al pagamento degli istituti contrattuali della progressione economica orizzontale e produttività collettiva dipendenti area comparto

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Letto, confermato e sottoscritto.

Salva Chiudi Visualizzazione per la stampa